



COMUNE DI BIANZONE

Provincia di Sondrio

Via Teglio, 1 - 23030 BIANZONE (SO) - Tel. 0342 720107 - Fax. 0342 721563 - P. IVA: 00110960143

AVVISO PUBBLICO

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.I., IN ATTUAZIONE D.P.C.M. DEL 24.09.2020, A SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI BIANZONE-ANNUALITÀ 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO

Con il presente avviso si stabiliscono i criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto a favore delle piccole e microimprese del Comune di Bianzone. Con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi sostenuti dalle piccole/microimprese che operano sul territorio del Comune di Bianzone, costi individuati al punto 5 del presente avviso. Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19". I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto 8 e che siano ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale*

conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

- delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

- delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

-DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

- nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020, contenente indicazioni operative per l'uso del contributo assegnato ai Comuni;

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l'anno 2022 di un contributo pari a € 19.093,00 da destinare alla misura di cui all'oggetto. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. sopracitato l'erogazione delle annualità successive alla prima è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio effettuato attraverso il portale SimonWeb.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

Ai fini del presente avviso, le azioni di sostegno economico ammissibili sono quelle indicate nelle lettere a) dell'articolo 4, comma 2, del DPCM 24 settembre 2020 e cioè quelle di **erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione**, in particolare:

- spese per utenze attive quali luce, acqua, gas, telefoniche;
- spese amministrative (consulenze, assicurazioni, costi societari);
- acquisto di materiale per la protezione di lavoratori;
- servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- spese annuali di noleggio attrezzature;
- rate annuali di eventuali contratti di leasing finanziario;
- canoni di locazione e/o dei ratei del mutuo annuali;

Sono ammesse a contributo le spese di cui al presente articolo sostenute nel periodo compreso tra l' 01.01.2022 e il 31.12.2022.

ART. 6 – SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi saranno assegnati alle piccole e microimprese ai sensi dell'art. 2 co. 2 e 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005 che, sotto qualsiasi forma giuridica svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa - unità locale ubicata nel territorio del Comune di Bianzone.

Il contributo potrà essere assegnato anche alle imprese agricole che svolgano attività di natura commerciale connessa all'attività agricola.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI ESCLUSI

Si precisa che sono escluse dall'erogazione del contributo le seguenti attività:

- attività inerenti servizi bancari, assicurativi e finanziari, nonché di intermediazione mobiliare e immobiliare;
- liberi professionisti;
- sale giochi, sale slot e sale scommesse.
- imprese non in regola con il pagamento dei tributi comunali relativi all'anno 2022 e/o annualità precedenti;
- imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Sono inoltre escluse le imprese il cui titolare percepisca redditi da lavoro dipendente o da pensione.

ARTICOLO 8 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Sono requisiti di ammissibilità della domanda:

- a) avere sede operativa nel territorio del Comune di Bianzone;
- b) appartenere alla categoria delle piccole e microimprese come definite dall'art. 2, commi 2 e 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18/4/2005;
- c) risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale;
- d) non trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre 2022, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;

- e) che la propria impresa/impresa di cui ha la legale rappresentanza non sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- g) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- h) aver sostenuto nell'anno 2022 spese di gestione, come indicate all'art. 5 del presente avviso, per importo non inferiore ad € 3.000,00 (tremilaeuro/00);
- i) aver presentato domanda con le modalità e nelle forme previste nel presente avviso pubblico.

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle previste e/o in date non comprese nel periodo di tempo di validità saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.

Come disposto dall'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica la disciplina dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013

Art. 9 - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato a fondo perduto.

L'effettiva entità del contributo sarà determinata in relazione alla capienza dello stanziamento, al numero di domande ammesse al beneficio.

L'ammontare del contributo liquidato non potrà comunque essere superiore alle spese effettivamente sostenute, spese che dovranno essere documentate (fatture o idonee pezze giustificative) in allegato alla domanda di richiesta del contributo.

A conclusione della fase istruttoria l'Amministrazione comunale comunicherà l'ammissione ai beneficiari del contributo in parola mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell'ente.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate

dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'articolo 9, secondo il modulo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello allegato, a **partire dal giorno 09.10.2023** e inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2023** attraverso una delle seguenti modalità:

- cartacea **all'Ufficio Protocollo del Comune di Bianzone**, via Teglio, 1, negli orari di apertura al pubblico;

- telematica inviando tramite **PEC all'indirizzo protocollo.bianzone@cert.provincia.so.it**

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.

Le richieste che perverranno saranno ritenute irricevibili se:

- presentate incomplete mancanti dei dati essenziali (generalità anagrafiche, codice fiscale personale e della Ditta, numero di iscrizione all'albo imprese, firma, copia fotostatica del documento di identità) ai fini del riconoscimento dei requisiti per beneficiare del contributo;

- presentate in date non comprese nel periodo indicato nel presente Avviso;

- presentate prive della documentazione giustificativa dei costi (fatture o altre idonee pezze giustificative) per un importo minimo di € 3.000,00;

- presentate senza la documentazione richiesta in calce alla domanda (documento di identità, DURC in corso di validità, visura CCIAA in corso di validità);

- presentate con l'indicazione di IBAN riferite a conto corrente bancario non intestato al soggetto richiedente;

- presentate con scrittura che non renda leggibili i dati richiesti.

Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti nel modello di domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci. Il Comune si riserva di effettuare la verifica, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 11 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 10;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza del Durc in corso di validità e della visura camerale in corso di validità;
- presenza della documentazione comprovante il sostenimento di spese di gestione, nell'anno 2022, per importo non inferiore ad € 3.000,00.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili e a determinare l'importo del contributo individuale.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 12 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune oltre che sull'albo pretorio on-line.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il presente Avviso ed il relativo allegato (Allegato A) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: protocollo@comune.bianzone.so.it oppure telefonando al numero 0342/720107.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 16;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 16 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 17 - REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Bianzone, via Teglio, 1.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bianzone, telefono: 0342/720107, indirizzo di posta elettronica: - protocollo@comune.bianzone.so.it - protocollo.bianzone@cert.provincia.so.it

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Bianzone è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Bianzone. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

ARTICOLO 20-DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Bianzone.

ARTICOLO 21-ALLEGATI

Allegato A – domanda di partecipazione

Responsabile del Procedimento

Valbuzzi Fabiano

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005*